DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1984

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(84/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio di modificare alcune disposizioni della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/186/CEE (5); che conviene prorogare le deroghe di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16 bis, lettera a), della direttiva 71/118/CEE, con riserva di ulteriore riesame;

considerando d'altra parte che il 14 febbraio 1979 è stata trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione intesa ad estendere alle carcasse destinate ad essere commercializzate refrigerate l'impiego del procedimento di refrigerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

1. il testo dell'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

   «2. Tuttavia, per quanto concerne le carcasse ottenute e destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri sono autorizzati a concedere agli stabilimenti che ne facciano richiesta deroghe al paragrafo 1.

   Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe previste nel primo comma non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di carni di volatili da cortile ottenute negli altri Stati membri alle medesime condizioni.»;

2. all'articolo 14 bis, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1978 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1986;

3. il testo dell'articolo 16 bis, lettera a), terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

   «— una deroga alle disposizioni relative alla macellazione e alla eviscerazione di cui al capitolo V dell'allegato I per la produzione di volatili parzialmente eviscerati o non eviscerati.

   In occasione del riesame di cui all'articolo 16 ter, il Consiglio riesaminerà le condizioni alle quali le carni di cui al primo comma possono essere ammesse agli scambi intracomuntiari.»;

4. è inserito il seguente articolo:

   «*Articolo 16 ter*

   Prima del 15 agosto 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, riesamina le deroghe di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16 bis, lettera a). Il riesame di queste deroghe sarà effettuato sulla base di una relazione della Commissione, eventualmente corredata di proposte che terranno conto delle conclusioni degli studi scientifici, che sono in corso, sulle garanzie offerte da questo tipo di produzione.».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

(1) GU n. C 65 del 9. 3. 1979, pag. 5.
(2) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 180.
(3) GU n. C 247 dell'1. 10. 1979, pag. 16.
(4) GU n. L 55 dell'8. 1. 1971, pag. 23.
(5) GU n. L 87 del 30. 3. 1984, pag. 27.